



TRIBUNALE DI CATANIA

Il Presidente del Tribunale

Il Dirigente Amministrativo

- Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni interne del Processo Civile Telematico, che prevedono che dal 30 giugno 2014 nel processo civile di contenzioso e di volontaria giurisdizione innanzi al Tribunale il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematica;
- considerato che il Tribunale di Catania già abilitato a ricevere gli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, continua a garantire la facoltà per le parti di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico;
- considerato che dalla esclusività o anche dalla mera facoltà (per gli atti introduttivi) del deposito telematico deriva l'esigenza, assolutamente prioritaria, di assicurare la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti, poiché solo con l'accettazione del deposito dell'ufficio l'atto entra nel fascicolo processuale (atti entro processuali), e diviene visibile dalla controparte e dal giudice;
- ritenuto che, l'accettazione del deposito degli atti e documenti deve essere eseguita tempestivamente;
- considerato che, nonostante la riduzione dell'orario di apertura giornaliera delle cancelleria da cinque a quattro ore disposta per consentire di riservare parte del lavoro dei dipendenti alla ricezione degli atti inviati telematicamente presso l'Ufficio Ruolo Generale Civile si è, comunque creato un significativo arretrato nell'attività di verifica e accettazione delle buste trasmesse telematicamente;
- ritenuto non compatibile con la ratio del P.C.T. una mancata tempestiva accettazione da parte della cancelleria dell'atto inviato telematicamente, che determina un ingiustificato

ritardo nell'esito dei controlli delle buste trasmesse, nonché nell'apposito messaggio che automaticamente riceve il mittente a prova dell'avvenuta accettazione;

- ritenuto, altresì, che diversamente da quanto si verifica per la ricezione degli atti telematici la iscrizione dell'atto introduttivo o di costituzione in giudizio depositati con le tradizionali modalità del deposito cartaceo avviene tempestivamente e con conseguente immediata assegnazione del fascicolo alla sezione competente penalizzando, di fatto coloro che hanno trasmesso in data cronologicamente anteriore gli atti introduttivi di propria pertinenza nelle modalità telematiche;
- sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

DISPONGO

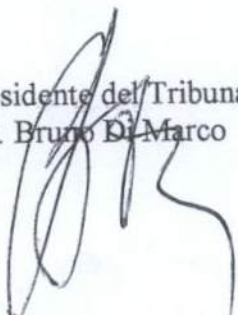
che a decorrere dal 27 luglio 2015, l'Ufficio Ruolo Generale effettuerà la **pre-iscrizione** per gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio relativi ai fascicoli cartacei, per consentire l'apertura delle buste degli atti introduttivi trasmessi telematicamente, già pervenuti, che saranno iscritti al ruolo osservando l'ordine cronologico temporale di deposito degli stessi.

La assegnazione dei fascicoli alle rispettive sezioni di competenza avverrà, pertanto, nel rispetto della data di deposito degli atti introduttivi o di costituzione in giudizio, sia telematici che cartacei.

Copia del presente provvedimento si trasmette al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e al Direttore Amministrativo, responsabile dell'ufficio Ruolo Generale, dott.sa Porto Agata.

Catania, 24 luglio 2015

Il Presidente del Tribunale
dr. Bruno Di Marco



Il Dirigente Amministrativo
dr. Concetta Maria Antonietta Basile

